

STATUTO

della "Fondazione Monsignor FRANCESCO TRAINI contro l'usura
- ETS" - ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE

TITOLO I

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE e DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche ed integrazioni e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, nonché ai sensi della Legge 7 Marzo 1996 n. 108 "Disposizioni in materia di usura" la Fondazione Antiusura sotto la denominazione Fondazione Monsignor FRANCESCO TRAINI contro l'usura - ETS" - ENTE FILANTROPICO - ENTE DEL TERZO SETTORE, (nel presente statuto indicata anche semplicemente come Fondazione).

La Fondazione ha personalità giuridica ed è iscritta, ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361, nell'apposito Registro Prefettizio delle persone giuridiche di Diritto Privato, al numero 56/386 e all'anagrafe ONLUS fin dal 19 gennaio 2014 con codice fiscale 91024140443 e nell'elenco ex art. 15, comma 4, legge 7 marzo 1996 n. 108 con posizione identificativa n. ASF/MAR/35.

Con l'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), l'acronimo ONLUS sarà sostituito con "ETS".

ARTICOLO 2 - SEDE

La sede della Fondazione è stabilita nel Comune di San Benedetto del Tronto (Provincia di Ascoli Piceno), alla Via Case Nuove n. 39/41.

L'organo direttivo ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, nonché di istituire filiali, succursali, agenzie e depositi; ai sensi dell'art. 48, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, tale istituzione o soppressione dovrà essere comunicata al Registro Unico del Terzo Settore (R.U.N.T.S).

ARTICOLO 3 - DURATA

La Fondazione ha durata illimitata ed opera nell'ambito della Regione Marche e nei territori dipendenti dalla Regione Ecclesiastica Marche.

TITOLO II

SCOPO - PATRIMONIO

ARTICOLO 4 - SCOPO

La Fondazione, che non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nel campo della beneficenza, della tutela dei diritti civili in favore di persone svantaggiate in ragione delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari e dell'assistenza sociale ed intende rendere operante nel sociale i principi della carità cristiana e della solidarietà umana.

In particolare, la Fondazione, per il perseguimento delle suddette finalità, in memoria del testamento spirituale del

Monsignor Francesco Traini: = = = = =
= = = = =

"Ho cercato con quello che potevo disporre di sollevare miserie materiali e morali di tanti fratelli colpiti da sventure, con la grande gioia di vedere riaccendersi sul loro volto il sorriso fraterno." = = = esercita le attività di interesse generale richiamate alle lettere u) e v) dell'articolo 5 del D.lgs. n. 117/2017.

A tal fine, la Fondazione:

- 1) promuove iniziative e predispone mezzi atti a prevenire e contrastare ogni forma di prestito illegale del denaro e ogni attività che sfrutti le persone e famiglie in difficoltà economica a causa dei debiti, fino a ridurle in schiavitù;
- 2) ascolta persone e famiglie sotto usura o a rischio e le aiuta a prendere coscienza che le risorse della buona relazionalità e lo stile di vita frugale consentono di uscire gradualmente dalle strette debitorie. A tutte assicura accompagnamento legale e consulenza amministrativa. A quelle meritevoli concede garanzie per l'erogazione di prestiti a valere su fondi propri e/o su fondi dello Stato e/o su quelli di provenienza diocesana appositamente depositati presso Istituti di Credito convenzionati e/o concede direttamente ai bisognosi senza corrispettivo, ed eventualmente senza rimborso del capitale, somme di danaro sotto forma di sussidi o beneficenza, contributi ovvero ogni altra forma di sostegno economico. Nel deliberare la concessione di garanzie a valere sui Fondi statali di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, l'organo collegiale stabilirà il merito dei bisognosi richiedenti tenendo conto dei seguenti criteri:
 - effettivo stato di bisogno;
 - serietà della ragione dell'indebitamento connessa allo stato di bisogno;
 - capacità di rimborso in base al reddito o alla situazione patrimoniale;
 - fondate prospettive di sottrarre l'indebitato all'usura;
- 3) raccoglie ed elabora numeri, dati, informazioni e ricerche che contribuiscono a una maggiore cognizione non solo dell'usura e del sovraindebitamento, ma anche di ogni pratica legata al denaro, come pagamenti, risparmio, investimenti e credito bancario. Diffonde la cultura antidebito dell'uso responsabile del denaro, della legalità e della solidarietà. A tale scopo, con mezzi idonei, pubblica sussidi che divulgano quella minima informazione economica, tesa a promuovere un maggior senso di responsabilità individuale e sociale;
- 4) condivide progetti qualificati di educazione finanziaria, previdenziale e al risparmio, anche in collaborazione con Istituzioni formative, Centri di ricerca e Università, valutando se convenga prender parte ad appositi bandi regionali,

nazionali, ed europei;

5) organizza convegni, studi, mostre e conferenze attinenti allo scopo;

6) offre assistenza e sostegno di tipo legale, fiscale e psicologico alle vittime del reato di usura, tramite professionisti iscritti agli albi;

7) gestisce direttamente ed in "partnership" progetti antiusura e/o antiracket;

8) offre consulenza, informazione ed assistenza sui sistemi di finanziamento per promuovere la cultura finanziaria e prevenire il ricorso al credito illegale;

9) Promuove e/o collabora a progetti di soggetti che perseguano scopi affini a quelli della fondazione;

10) partecipa ad iniziative di finanza etica ed economia sociale, eticamente orientate, utili per promuovere occupazione e sviluppo.

La Fondazione, ai fini del raggiungimento degli scopi statutari, può collaborare con Autorità, con altre organizzazioni similari, con Enti, associazioni regionali e nazionali che operano contro l'usura e fenomeni connessi per lo sviluppo di iniziative che siano coerenti con i suoi fini.

La Fondazione potrà, inoltre, ricorrendone i presupposti e/o le condizioni legali, svolgere la propria attività avvalendosi di qualsiasi organizzazione che persegua finalità affini, analoghe o complementari a quelli della Fondazione.

La Fondazione potrà anche gestire in proprio iniziative di finanza etica.

La Fondazione non potrà esercitare attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 - comma 5 del D.lgs. n. 460/1997 ed ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. n. 117/2017.

Nei limiti sopra indicati, l'individuazione di tali ulteriori attività secondarie e strumentali è rimessa al Consiglio Direttivo della Fondazione.

ARTICOLO 5 - PATRIMONIO

Il Patrimonio della Fondazione risulta composto dalla dotazione iniziale e potrà essere incrementato da beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione; da elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio; dalla parte di rendita non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio; dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Il patrimonio, ai sensi dell'art. 8, comma 1, D.lgs. n. 117 del 2017, deve essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria che deve perseguire

unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È perciò tassativamente vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve di qualunque tipo e denominazione a favore di fondatori, lavoratori, collaboratori, amministratori e componenti degli organi sociali.

In caso di scioglimento e/o estinzione della Fondazione, il patrimonio residuo deve essere devoluto, a pena di nullità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.lgs. n. 117 del 2017, fatta salva diversa destinazione di legge, ad altri enti del III Settore, secondo i criteri di cui all'art. 9 del citato Codice del Terzo Settore.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Per l'adempimento dei suoi compiti la Fondazione dispone delle rendite del patrimonio e, ove necessario, delle somme facenti parte del patrimonio e delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, da atti di liberalità o da raccolte di fondi.

I beneficiari delle somme erogate dalla Fondazione per il raggiungimento dello scopo vengono determinati dal Consiglio Direttivo.

Le rendite maturate entreranno a far parte del patrimonio e potranno essere erogate anche per l'intero importo, con le limitazioni e le modalità contenute nel presente articolo.

TITOLO III

ORGANI DELLA FONDAZIONE

Articolo 6 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente della Fondazione;
- Il Vice - Presidente;
- il Gruppo di Ascolto;
- il Comitato di assistenza e consulenza giuridica e giudiziaria;
- L'Organo di controllo e il Revisore legale.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE - RAPPRESENTANZA

Articolo 7 - Il Consiglio Direttivo

La Fondazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri di cui tre nominati dal Vescovo pro-tempore della Diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripatransone e Montalto Marche, tre dal Gruppo di Ascolto e dal Comitato di consulenza giuridica e giudiziaria in seduta congiunta ed uno rappresentato dal parroco pro-tempore della Parrocchia di San Benedetto Martire di San Benedetto del Tronto. Essi durano in carica un triennio e comunque fino all'approvazione del bilancio annuale e sono rieleggibili.

Il Vescovo della Diocesi di San Benedetto del Tronto nomina il Presidente mentre la carica di Vice - Presidente sarà assunta dal parroco pro-tempore della Parrocchia di San Benedetto Martire.

In caso di dimissioni, decesso, impedimento, ovvero in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo per tre volte consecutive di uno dei suoi membri, il Consigliere mancante verrà sostituito dal soggetto che lo ha nominato. =

= = = = =

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato degli altri membri.

I membri del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità di cui al decreto 6 agosto 1996 Ministro del Tesoro.

I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività in modo assolutamente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione e ha la facoltà di compiere tutti gli atti previsti dalla legge e dal presente statuto, nonché tutti quelli che ritenga necessari per il conseguimento delle finalità della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo delibererà altresì sulle Convenzioni con le Banche le quali sono le reali erogatrici dei prestiti, rispetto ai quali la "Fondazione" si pone esclusivamente come garante parziale o totale, lasciando alle Banche il compito di istruire le pratiche e, in caso di inadempienza del cliente, di agire per il recupero del credito, sentita la Fondazione. Il Consiglio Direttivo avrà inoltre competenza a deliberare per gli interventi di sostegno che gli saranno sottoposti dopo istruttoria del Comitato di valutazione.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, nei casi di insolvenza dell'assistito e dopo che le banche convenzionate avranno inutilmente perseguito tutte le istanze per il recupero del residuo debito, delibererà per la copertura della esposizione residua, nei confronti degli Istituti di Credito, attingendo dal fondo di garanzia o da altri conti eventualmente disponibili nei limiti delle garanzie prestate.

Al Consiglio Direttivo spettano i compiti di:

- deliberare modifiche dello statuto;
- redigere ed approvare nei termini di legge il conto consuntivo dell'anno precedente;
- esercitare tutti i poteri per l'amministrazione del patrimonio della Fondazione e per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie;
- predisporre i programmi dell'attività e curarne l'attuazione;
- delegare i propri poteri ad uno o più consiglieri per singoli atti e/o attività;

- tenere eventuali rapporti di deposito presso istituti di credito o enti similari;
- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendente;
- deliberare sull'instaurazione di eventuali rapporti di collaborazione di varia natura (amministrativa, legale, etc.) sui termini del loro svolgimento, determinando l'erogazione del compenso dovuto;
- deliberare sulle spese per la gestione ed il potenziamento dell'attività, sulla richiesta e l'accettazione di eventuali contributi;
- deliberare su ogni altra questione inerente all'attività sociale;
- formulare il regolamento interno ed il codice comportamentale per il funzionamento dei Centri di Ascolto.

Il Consiglio Direttivo provvede ad investire le somme che perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione nel modo che riterrà maggiormente redditizio e sicuro, nonché alla gestione delle rendite prodotte dal patrimonio. Tale gestione sarà comunque finalizzata al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, presso la sede della Fondazione o altro luogo purchè in Italia almeno due volte l'anno e comunque ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da tre dei suoi membri con l'indicazione degli argomenti da trattare.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato tramite fax, raccomandata, mail e qualunque altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione, almeno cinque giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno, salvi i casi di urgenza, nei quali potrà essere convocato con qualsiasi mezzo idoneo, anche 24 (ventiquattro) ore prima.

L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi e deliberare anche in collegamento audio/video, attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza) a condizione che:

- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti; il regolare svolgimento dell'adunanza; constatare e comunicare il risultato delle votazioni;
- sia consentito al segretario, chiamato a redigere il verbale, di percepire adeguatamente gli eventi e gli interventi, oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla

discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, secondo le modalità stabilite dal Presidente, o chi da questi delegato.

Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i componenti del Comitato di Consulenza e del Gruppo di Ascolto, invitati a relazionare sugli argomenti di loro competenza ; possono altresì intervenire, previo invito, esperti in attività sociali , autorità civili e religiose disposte ad impegnarsi per gli scopi istituzionali della Fondazione.

Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo devono essere raccolti in ordine cronologico e devono essere sottoscritti dal Presidente del Consiglio Direttivo e dal Segretario o da chi ne fa le veci.

Il Consiglio Direttivo s'impegna a mantenere il segreto professionale sulle persone assistite anche quando scade il mandato.

Articolo 8 - Il Presidente

Il Presidente della Fondazione viene nominato dal Vescovo *pro tempore* della Diocesi di San Benedetto del Tronto-Ripatransone- Montalto delle Marche.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente:

- dura in carica 3 (tre) anni ed è rinominabile;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze, adotta, in caso d'urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio Direttivo;
- firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la modifica qualora si renda necessario;
- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- delega, in caso di assenza o impedimento, i suoi poteri al Vice Presidente.

Articolo 9 - Il Vice Presidente

La carica di Vice - Presidente sarà assunta dal parroco *pro tempore* della Parrocchia di San Benedetto Martire di San Benedetto del Tronto; egli esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente e lo sostituisce in caso di assenza e/o dimissioni.

Articolo 10 - Gruppo di Ascolto

Comitato di Consulenza Segreteria

Il consiglio Direttivo creerà:

I- Un Gruppo di Ascolto, aperto a persone qualificate ed esperte nella gestione finanziaria ed amministrativa che prenderà in esame i singoli casi istruendo le relative posizioni allo scopo di esprimere al Consiglio Direttivo, chiamato a deliberare, il parere tecnico, puramente consultivo. E' composto da un numero di almeno cinque esperti che potrà essere aumentato in ragione delle esigenze della Fondazione.

II - Un Comitato di Consulenza e assistenza giuridica e giudiziaria composto da tre giuristi che affiancherà gli Organi della Fondazione ed opererà collegialmente o singolarmente attraverso i suoi componenti a seconda delle necessità, formulando pareri e rappresentando in giudizio la Fondazione su richiesta del Consiglio Direttivo, scritta, se del caso, o anche solo orale, per l'ordinaria gestione.

III - Un Ufficio di Segreteria, nominando un coordinatore delle attività amministrative della Fondazione che avrà cura di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e di redigere i relativi verbali, di tenere in ordine l'archivio e la documentazione e di curare l'espletamento delle attività di ordinaria amministrazione proprie della Segreteria, collaborando con il Presidente.

Il Consiglio Direttivo nominerà un coordinatore del Gruppo di Ascolto ed un coordinatore del Comitato di consulenza e assistenza giuridica e giudiziaria con funzioni referenti verso il Presidente e verso l'esterno; ciascun coordinatore organizzerà le attività dei rispettivi comitati.

I membri del Gruppo di Ascolto e del Comitato di Consulenza e assistenza giuridica e giudiziaria durano in carica tre anni; su invito del Presidente uscente, si riuniranno in seduta congiunta per nominare tre membri del nuovo Consiglio direttivo con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti; sono esclusi da tale adempimento i membri che dovessero rivestire anche la carica di consiglieri.

TITOLO V ESERCIZIO

Articolo 11 - ESERCIZIO

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre, entro il 31 (trentuno) marzo di ciascun anno, il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, ai sensi degli artt. 13 e 14 del D.lgs. n. 117 del 2017.

La Fondazione deve redigere il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,

l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono inferiori a euro 220.000,00 (duecentoventimila/00), il bilancio può essere redatto come rendiconto per cassa.

Esso viene redatto secondo la modulistica definita con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e va depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S.).

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14 D.lgs. n. 117 del 2017.

Se il complesso di ricavi, rendite, proventi, entrate è superiore a euro 100.000,00, devono essere pubblicati sul sito internet emolumenti, ricavi, compensi e corrispettivi attribuiti ad amministratori, controllori, dirigenti e associati.

Ai sensi dell'articolo 39 del D.lgs. n. 117/2017, il bilancio deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitali durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge ovvero siano effettuate a favore di organizzazioni di altri Enti del II settore (E.T.S.) che per legge, statuto o regolamento abbiano fini analoghi a quelli della Fondazione.

La Fondazione, oltre agli adempimenti di cui sopra collegati al bilancio, deve tenere:

- il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo di controllo e dei revisori;
- il registro dei volontari.

TITOLO VI

CONTROLLO DEI CONTI

Articolo 12 - ORGANO DI CONTROLLO.

Il Consiglio Direttivo nomina l'organo di controllo.

Nel caso di organo di controllo collegiale, esso deve essere composto da tre membri effettivi e da due supplenti. Inoltre, i membri del Collegio nominano al loro interno un Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere

posseduti da almeno uno dei componenti effettivi ed uno dei componenti supplenti.

Compiti dell'organo di controllo sono: vigilare sulla osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione anche con riferimento alle norme del D.lgs. 08/06/2001 n. 231, se applicabili, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo agli artt. 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore ed attestare che il bilancio sociale è stato redatto secondo le linee guida dell'art. 14 del Codice del Terzo Settore. Nel bilancio sociale si deve dare atto degli esiti di tale monitoraggio.

L'organo di controllo può procedere in ogni momento, anche a mezzo di un solo componente ad ispezioni e controlli chiedendo a tal fine al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento gestionale della Fondazione.

Il controllore o i controllori restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della deliberazione di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di controllo è sostituito.

Il controllore o i controllori sono, in ogni caso, rieleggibili.

L'organo di controllo svolge, altresì, le funzioni di organo di controllo ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera c), del D.M. n. 176/2014.

Articolo 13 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la Fondazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

TITOLO VII

VOLONTARI E DIPENDENTI - CENTRI ASCOLTO

Articolo 14 - VOLONTARI E DIPENDENTI

Nello svolgimento delle sue attività la Fondazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontari che vengono iscritti in un apposito registro.

I volontari collaborano con la Fondazione in modo disinteressato e senza fini di lucro, neanche indiretti, unicamente per fini di solidarietà.

Sono riconosciute esclusivamente le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

In ogni caso sono vietati rimborsi di tipo forfettario.

Qualora non sia possibile avvalersi di volontari per ricoprire le cariche sociali la Fondazione potrà far ricorso a professionisti la cui retribuzione dovrà conformarsi a quanto previsto dall'art. 8 lettera b) del

Codice del Terzo Settore.

I componenti degli Organi della Fondazione di regola debbono essere volontari umanamente e professionalmente preparati e sono sottoposti a quanto previsto dall'articolo 17, comma 2, del Codice del Terzo Settore.

Tutti i volontari di cui la Fondazione si avvale devono essere assicurati da quest'ultima, ai sensi dell'art. 18 del D.lgs. n. 117/2017 contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento delle attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Oltre che di volontari, la Fondazione può avvalersi anche di lavoratori dipendenti nel numero necessario al suo funzionamento. Essi dovranno essere inquadrati e ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai rispettivi contratti collettivi come prescritto dall'articolo 8 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII

ESTINZIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE

Articolo 15 - ESTINZIONE - SCIoglimento

La Fondazione si estingue per le cause previste dall'art. 27 c.c. e dal Codice del Terzo Settore.

Ai sensi dell'art. 49 del suddetto Codice, la causa di estinzione o scioglimento dell'associazione viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

In caso di suo scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altri Enti del Terzo Settore, il tutto ai sensi delle vigenti leggi.

Articolo 16 - LIQUIDAZIONE

Dichiarata l'estinzione della Fondazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 Disposizioni per l'attuazione del codice civile.

TITOLO IX

RINVIO

Articolo 17

Per tutto quanto non regolato da questo atto si fa rinvio alla normativa vigente in materia.

Firmati: COSTANTINI Edio - ALBINO FARINA Notaio (segue impronta sigillo)